

**INTIMAZIONE****19 APR. 2019**Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento delle istituzioni

## La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza dell'11 aprile 2019 del Comune di Alto Malcantone, mediante la quale è chiesta alla Sezione degli enti locali la ratifica del mandato di prestazione alle Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA per l'illuminazione pubblica (in seguito mandato IP);

preso atto che:

- il mandato è stato approvato dal Consiglio comunale in data 6 novembre 2018;
- la pubblicazione ha avuto luogo a norma di legge;
- nessun ricorso è stato inoltrato ed il diritto di referendum non è stato esercitato;

visto il preavviso dell'Ufficio energia del DFE su analogo mandato;

considerato,

### ***In generale***

- i mandati di prestazione sono regolati dalla LOC all'art. 193 b LOC. Essi devono prevedere determinati contenuti e vanno adottati dal Legislativo comunale, secondo le modalità previste per i regolamenti comunali (art. 193 b cpv. 3 LOC, art. 186 e segg. LOC).

Con il mandato in questione la gestione del servizio dell'illuminazione pubblica nel Comune di Alto Malcantone è assegnata a AIL SA, che è proprietaria degli impianti di IP. AIL SA mette quindi a disposizione un pacchetto di prestazioni, comprensivo di diverse offerte quali la messa a disposizione di proprie infrastrutture, la garanzia del loro funzionamento e la loro manutenzione. I contenuti del mandato sono quindi pure assimilabili ai contenuti di un accordo ai sensi dell'art. 14b Legge cantonale di applicazione della Legge federale sull'approvvigionamento elettrico, articolo in vigore dal 1. gennaio 2014;

- come detto AIL SA si impegna pure a fornire l'energia destinata al funzionamento dei propri impianti. Acquirente dell'energia è AIL SA e non il Comune direttamente. Non si configura pertanto fra Comune e AIL SA un rapporto di "semplice" fornitura e vendita dell'energia elettrica da distributore a utente finale, quale quello previsto dagli articoli 5, 9 e segg. LA-LAEI. Ciò posto, non contravviene ancora a disposti di diritto superiore la durata del mandato e la facoltà di rinnovare tacitamente lo stesso, eventualmente oltre il momento della liberalizzazione del mercato (vedi articoli 5 e 6 del mandato). In particolare vista l'impostazione dei rapporti fra Comune e AIL SA in concreto in questione, la medesima non si pone in contrasto con la facoltà per i consumatori finali di scegliere a tempo debito liberamente il loro fornitore di energia elettrica, al momento in cui la liberalizzazione entrerà in vigore definitivamente.

Ritenuto che il mandato non contrasta per il resto con disposizioni di legge;

richiamati gli artt. 193 b, 186 e segg. LOC, in particolare l'art. 188 cpv. 3 LOC in tema di  
tassa di giudizio, i disposti della LA-LAEI e del Regolamento LA-LAEI;

ricordato che in base all'art. 189 cpv. 3 LOC, il dispositivo della risoluzione d'approvazione  
dei Regolamenti va pubblicato all'albo comunale;

richiamato il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del  
24 maggio 1994;

**r i s o l v e:**

1. È approvato il mandato di prestazione assegnato dal Comune di Alto Malcantone a AIL  
SA per l'illuminazione pubblica.
2. La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 200.-- (duecento), è a  
carico del Comune di Alto Malcantone.
3. Sono riservati i diritti dei terzi.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di  
30 giorni dall'intimazione.
5. **Intimazione e comunicazione a:**
  - Municipio del Comune di Alto Malcantone, 6937 Breno;
  - Presidente del Consiglio comunale per il tramite del Municipio;
  - Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA, CP 5131, 6900 Lugano.**Invio interno a:**
  - Ufficio energia del DFE (dfe-energia@ti.ch);
  - Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch).

**PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI**

Il Capo Sezione:

M. Della Santa

La Capoufficio amministrativo  
e del contenzioso:

C. Biasca